

Roma, 10 DIC. 2012

Protocollo 35981

ABI  
Banche Corrispondenti  
Confidi

### Circolare n. 3/2012

### Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2011 recante "Criteri e modalità applicative per la prestazione di garanzie"

Come noto, nel 2008 la S.G.F.A. ha dato avvio alla attività di rilascio della garanzia a prima richiesta, con garanzia di ultima istanza dello Stato.

È altresì noto che periodicamente – in conformità a quanto previsto dalla Commissione Europea – sono stabiliti parametri e valori per la quantificazione della commissione di garanzia.

Ciò premesso, si fa presente che, in seguito alla attività svoltasi nel corso degli ultimi anni, si è ritenuto opportuno intervenire sulla struttura del costo della garanzia, nonché fornire alle Banche corrispondenti talune indicazioni finalizzate alla conservazione della protezione fornita dalla S.G.F.A. per l'intera durata del finanziamento sottostante.

#### **1. Costi della garanzia**

Si è ritenuto, a tale proposito, di introdurre un costo di istruttoria, da porre a carico dei soggetti richiedenti (ossia Banche - qualora si tratti di fideiussioni - o Confidi - qualora si tratti di cogaranzie), pari ad Euro 100 per ciascuna richiesta.

Tale somma sarà destinata alla copertura dei costi di istruttoria, sostenuti da questa Società.

L'onere sarà calcolato – a prescindere dall'esito finale della richiesta – per ogni nuova istanza trasmessa dalla parte richiedente a far tempo dall'1 gennaio 2013 e deve essere liquidato – su richiesta della S.G.F.A. – a consuntivo per ciascun trimestre solare.

Resta invece ferma ai valori del 2012 la aliquota di commissione amministrativa, fissata allo 0,12% per anno sull'importo garantito e posta a carico dell'impresa finanziata.

#### **2. Finalità dei finanziamenti**

La garanzia della S.G.F.A. può essere rilasciata a protezione di finanziamenti che siano destinati ad uno degli scopi tassativamente previsti dalla normativa ed in quanto tale scopo sia espressamente indicato dal soggetto richiedente all'atto della richiesta di rilascio della garanzia.

In corso di operatività si è tuttavia rilevato che non sempre la finalità del finanziamento, comunicata al Garante in sede di richiesta di garanzia, coincide – in tutto o in parte – con quella per cui tale finanziamento era stato effettivamente erogato.

**SGFA Srl – Società Unipersonale**

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ISMEA**

Via Nomentana, 183 – 00161 Roma Italy – Tel. +39 06 85568.1 – Fax +39 06 85568370

Codice fiscale e partita IVA n. 07659851005 – C.C.I.A.A. n. REARM 1048004 – Sito internet [www.sgfa.it](http://www.sgfa.it) – E-mail: [segreteria.sgfa@isMEA.it](mailto:segreteria.sgfa@isMEA.it)

In merito a ciò si raccomanda, al fine di non incorrere in possibili cause di inefficacia della garanzia, che la finalità indicata nella proposta di rilascio sia concretamente rispettata in fase di erogazione del finanziamento sottostante, salvo diversa comunicazione, da parte della Banca, da sottoporre all'esame del Garante.

A tale riguardo si fa inoltre presente che, in sede di eventuale richiesta di escussione della garanzia, i soggetti richiedenti dovranno trasmettere la documentazione attestante l'effettiva destinazione delle somme erogate.

Ciò si rende necessario, in quanto la decisione di rilascio di questa Società si basa sul presupposto che il finanziamento garantito raggiunga lo scopo prefisso e – solo sotto tale condizione – si attuino le circostanze per il regolare servizio del debito a cura dell'imprenditore.

### **3. Condizioni di rischio**

Come noto, il paragrafo 1.6.2. delle Istruzioni Applicative attualmente in vigore prevede, in capo alla Banca, un termine di 180 giorni a partire dalla data di accettazione della proposta di rilascio, entro il quale dare luogo alla prima od unica erogazione del finanziamento sottostante alla garanzia, pena la nullità della garanzia suddetta.


A tale riguardo si richiama la attenzione della Banca finanziatrice in merito alla necessità di accertare, tramite un aggiornamento delle rilevazioni presso le banche dati già interpellate, che, in sede di materiale prima od unica erogazione, le condizioni alla base della positiva valutazione della richiesta non abbiano subito variazioni negative. A mero titolo di esempio, si citano:

- la situazione rilevabile dalla più recente centrale rischi;
- eventuali pregiudizievoli (decreti ingiuntivi, azioni esecutive intraprese a carico del soggetto finanziato).

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti in materia e si porgono distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Dr. Ezio Castiglione)



**SGFA Srl – Società Unipersonale**

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ISMEA**

Via Nomentana, 183 – 00161 Roma Italy – Tel. +39 06 85568.1 – Fax +39 06 85568370

Codice fiscale e partita IVA n. 07659851005 – C.C.I.A.A. n. REARM1048004 – Sito internet [www.sgfa.it](http://www.sgfa.it) – E-mail: [segreteria.sgfa@isnea.it](mailto:segreteria.sgfa@isnea.it)